

# COMUNE DISCICLI

Provincia di Ragusa



## SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Gestione Economica del Personale

#### **REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 71

DEL 9/04/2013

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., alla dipendente Occhipinti Angela, nata a Scicli il 14/04/1959.

### **IL CAPO SETTORE**

**Visto** il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° xxxx del xxxxxxxx con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

**Vista** la richiesta della dipendente Occhipinti Angela, prot. n. 9316 dell'8/04/2013, con la quale la stessa chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di giorni 8 (otto), ai sensi della normativa vigente, con decorrenza dal 10 aprile 2013 al 17 aprile 2013, per assistere xxxxxxxxx disabile e convivente xxxxxxxxxx:

**Visto** l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. N° 151/2001 e s.m.i.;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni:

**Vista** la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

**Accertato** che lo stato di "convivenza" risulta dai certificati di residenza rilasciati da questo Comune in data 9/04/2013, riferiti alla suddetta lavoratrice ed xxxxxxxxxx;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 42, comma 5 Ter del D. Lgs. 151/2001, come introdotto dal D. Lgs. 18/07/2011, n. 119, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 46.836,00;

#### **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., alla dipendente a tempo indeterminato Occhipinti Angela, nata a Scicli il 14/04/1959, in qualità di Operatore Commesso, Cat. A5, con decorrenza dal 10/04/2013 e fino al 17/04/2013;

- 2. Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 35, D. Lgs. N. 151 del 2001). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.
- 3. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed al Servizio Gestione Economica del Personale.

L'Impiegato Responsabile	•
(Sig. Alfio Gennaro)	

Il Capo Settore (Avv. Mario Picone)